



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno XX in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX	Presidente
Dott.ssa XX	Magistrato di sorveglianza
Dott. ssa XX	Esperta
Dott. ssa XX	Esperta

sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa XX che ha espresso parere favorevole, nonchè la difesa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza presentata da **XX**, nato a XX il XX, detenuto presso la Casa Circondariale di XX in esecuzione della pena determinata con provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Rimini del XX, avente ad oggetto

- ***Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90***

MOTIVI

Il detenuto in epigrafe sta espiando la pena di anni 5 di reclusione per due fatti di rapina (commessi nel 2017).

Inizio pena: 23.01.20; fine pena: 18.10.24.

Il detenuto chiedeva l'applicazione dell'affidamento terapeutico presso una Comunità di XX. Il SERD competente (XX) attestava l'effettuazione del programma con psicofarmaci fino al 16.01.21 ed attestava uno stato di tossicodipendenza per cocaina. Il condannato ha iniziato da giovanissimo ad assumere cocaina, da circa 10 anni, e negli ultimi tempi con frequenza quotidiana. La vita del condannato era caratterizzata da uno stile senza regole dedito allo 'sballo' ed all'uso di stupefacenti che acquistava con i proventi del suo lavoro di parrucchiere. E' consapevole di aver agito con estrema superficialità in ordine al reato: racconta di essere stato alla guida dell'auto mentre un amico dal lato passeggero rapinava in corsa un passante ma il reato non aveva motivazioni di natura economica. Esprime forte senso di colpa e raggiunta revisione critica. E' alla sua prima carcerazione.

I genitori sono separati e la madre, che vive in XX, presenta problemi psichiatrici.

La CT terapeutica XX di XX, 'XX' in XX (XX), Via XX dichiarava la propria disponibilità all'accoglienza non prima del 10.01.22.

Nella zona di XX il condannato dispone di un valido riferimento familiare (il fratello minore che è padre di una bambina ed ha costituito un nucleo autonomo). Il condannato ha anche intrapreso un percorso per il cambiamento di sesso.

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato analoga richiesta un anno fa per mancanza di idoneo programma terapeutico.

L'istanza è ammissibile posto che la pena residua è inferiore ad anni 4.

Gli esiti dell'osservazione sono positivi.

Il SERD auspica l'inserimento in comunità e ritiene idoneo il programma predisposto, di natura comunitaria e dunque sufficientemente contenitivo.

Il Tribunale, tenuto conto delle caratteristiche della struttura individuata dal Ser.d, della motivazione al percorso espressa dal XX, della evoluzione della sua personalità dopo i reati commessi (sui quali vi è adeguata riflessione critica), della sua presa di coscienza dei propri problemi di dipendenza, della buona condotta carceraria, valuta poter concedere il beneficio.

La Comunità Terapeutica individuata è disponibile all'immediata accoglienza.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 678 c.p.p. , 94 D.P.R. 309/90 ;

affida in prova ai sensi dell'art. 94 DPR 309/90 al Servizio Sociale **XX** per tutta la durata della pena ancora da eseguire e per l'effetto ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa. La scarcerazione è subordinata all'esecuzione dei controlli sanitari relativi alla prevenzione di infezione da Covid-19 (tampone negativo), all'esito dei quali dovrà recarsi libero nella persona presso la designata Comunità terapeutica;

alla dimissione l'interessato potrà sarà inserito temporaneamente in isolamento preventivo presso una struttura individuata dalla stessa Comunità terapeutica e comunicata al SERD ed all'UEPE competenti e, al termine, farà ingresso presso la Comunità terapeutica **XX di XX, 'XX' in XX (XX), Via XX**;

Designa per l'esecuzione della prova l' **Ufficio di Sorveglianza di XX**;

affida all' **U.E.P.E. di XX**;

attribuisce la vigilanza ai **Carabinieri competenti in ragione del luogo di dimora**;

Impone al suddetto le seguenti prescrizioni:

1. Stabilità con l'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di XX un rapporto continuativo e manterrà contatti, tenuto conto degli impegni di lavoro, col detto Ufficio, relazionando con l'assistente sociale designato con la frequenza che l'U.E.P.E. stabilirà;

2. fisserà la propria dimora presso la **Comunità terapeutica XX di XX, 'XX' in XX (XX), Via XX** per seguire il programma terapeutico, con l'obbligo di non mutarla se non previa comunicazione all'assistente sociale ed autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;

3. **avrà libertà di movimento nel Comune di residenza per il proseguimento del programma, con possibilità di spostamento per tutte le uscite previste dal programma terapeutico, di carattere sanitario, ricreativo, culturale, legale o lavorativo, anche al di fuori degli orari previsti dal successivo punto se la fase del programma terapeutico lo preveda, purché previo accordo con i responsabili della Comunità ed avviso all'UEPE e comunque sempre nell'ambito del territorio della Regione**;

4. Salvo quanto disposto per il periodo di isolamento preventivo, resterà nel domicilio ogni notte dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del mattino successivo, salvo esigenze urgenti di natura sanitaria che dovranno essere comunque comprovate all'Autorità preposta al controllo; il condannato dovrà assicurare l'effettiva sollecita esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante: l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche, o provvedendo alla indicazione all'Autorità preposta al controllo dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello;

5. Divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, tranne quelle eventualmente dimoranti presso la Comunità; non frequenterà luoghi o persone che possono favorire la commissione di reati, né persone dedite all'uso di stupefacenti; non commetterà reati, sotto pena di sospensione immediata della prova;
6. Dovrà osservare tutte le modalità di esecuzione del programma terapeutico concordato, attenendosi ai suggerimenti degli operatori del Servizio per le Tossicodipendenze competente; dovrà portare a termine il programma concordato anche oltre la durata della misura, con l'avvertenza che in difetto potrà non essere dichiarata la estinzione della pena;
7. Avrà rapporti con l'U.E.P. E. con la frequenza e le modalità che lo stesso disporrà, nonché con il Ser.d competente;
8. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle eventuali vittime del reato.
9. Le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione periodica di cui all'art. 47 co. 10 o.p.

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova sarà sospesa e poi revocata;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche diverse da quelle di cui al punto 9 dovranno essere richieste esclusivamente in casi eccezionali e per gravi ragioni su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno 20 giorni prima tramite l'U.E.P.E. competente, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di Sorveglianza almeno 10 giorni prima, esprimendo parere e riferendo sull'andamento della misura;

DISPONE

la comunicazione della presente all'interessato, al Difensore, al P.G., al Magistrato di Sorveglianza ed all'U.E.P.E. competenti per territorio, all'Ufficio Giudiziario che cura l'esecuzione della condanna, ai Carabinieri o Questura competenti e all'A.S.L. competente per territorio.

L'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 9.10.1990 n. 309. non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni in calce a questo atto davanti al Direttore dell'istituto carcerario.

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Firenze, li 13.01.22

Il Presidente est.
XX